



ISTITUTO COMPRENSIVO "PIA PERA" già I.C. LUCCA 3

Via Don Minzoni, 244 - S. Anna - 55100 LUCCA

C.F. 92051740469

TEL. 0583/584388—581457

MAIL: luic84600n@istruzione.it PEC: luic84600n@pec.istruzione.it SITO WEB: www.lucca3.edu.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Comprensivo PIA PERA già Lucca 3
Prot. 0004205 del 18/03/2024
VII-5 (Uscita)

- Al personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio
-Albo

OGGETTO: Circolare n. 29 - DIRITTO ALLO STUDIO: Modalità di fruizione dei permessi.

In relazione all'oggetto si richiamano in via preliminare i corsi che hanno accesso alla concessione delle 150 ore di studio:

- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento pubblico);
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario.

Per i Corsi on line il permesso può essere concesso solo a condizione che si svolgano in MODALITA' SINCRONA e che sia possibile presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, produrre l'attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami.

Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: "Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio".

La preparazione per il concorso ordinario non rientra tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, in quanto non si tratta di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

- a. permessi orari – utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b. permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
- c. cumulo dei permessi di cui al punto b).

Ricordiamo che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente sia impegnato nella sua ordinaria prestazione lavorativa.

Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame deve essere presentata al dirigente scolastico al rientro in sede dopo la fruizione del permesso.

Il docente è tenuto a comunicare al Dirigente Scolastico il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per

variazioni del medesimo, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede.

È utile infine richiamare il c. 6, art 3 D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988.

Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2¹ è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

Il personale in servizio in più scuole avrà cura di presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle diverse sedi.

Si ricorda che la fruizione dei permessi è per anno solare.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Giannelli
Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa

¹ I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.